

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00967 del 29/05/2024

Proposta n. 1007 del 23/05/2024

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ferruccio Bellegante, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Leonessa (RI), Fg. 103 particella 97 - ID 7468

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FESTUCCIA ELEONORA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ferruccio Bellegante, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Leonessa (RI), Fg. 103 particella 97 – ID 7468**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l'art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*";
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili*";
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi*";
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, "*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*", all'articolo 70, comma 2, è stato stabilito che "*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*";
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. è stato stabilito che "*Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto*

*dall'art. 21-nonies della medesima legge”;*

- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *“Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata”*, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi”*, è stato disposto che *“per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023”;*
- all'art. 4 dell'Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, è stato stabilito che *“Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024”;*

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

in data 04/12/2020, con prot. MUDE n. 1205703300000126802020, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici ad uso residenziale con danni lievi per conto del Sig. Ferruccio Bellegante, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Leonessa (RI), Fg. 103 particella 97 – ID 7468, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

con nota prot. n. 1123574 del 22/12/2020, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

DATO ATTO CHE

con nota prot. n. 1236086 del 06/12/2022, stante il perdurare delle criticità evidenziate nella comunicazione di cui al punto che precede e non sanate dalle successive integrazioni documentali all'istanza, riportate nell'allegato esito istruttorio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha inviato al professionista incaricato e per il suo tramite al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento dello stesso per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è infruttuosamente decorso in assenza del deposito delle osservazioni di cui alla nota di preavviso di diniego, alla quale si rimanda per il dettaglio dei motivi ostativi alla concessione del contributo;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ferruccio Bellegante, in qualità di singolo proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Leonessa (RI), Fg. 103 particella 97 – ID 7468.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante

Copia

## ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata  DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 19.647,50 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

### Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Leonessa
Località, Frazione, indirizzo	Pie' del Poggio
Richiedente	Bellegante Ferruccio
Professionista	Geom. Fabrizio Gizzi
Dati Catastali	Fg. 103 particella 97

### Dati identificativi dell'istanza

#### GEDISI

ID fascicolo: 1205703300000126802020

ID ultima richiesta: 1236086 del 06/12/2022

#### USR

ID Istanza: 7468

Protocollo: 1059126 del 04/12/2020 – variante 787389 del 04/10/2021- 704309 del 18/07/2022

Istruttore: Eleonora Festuccia

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020) sì  no

Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì  no

Tipologia dell'intervento: Riparazione con rafforzamento locale

Destinazione e tipologia immobile: Residenziale

Natura giuridica del richiedente: Singolo proprietario

**Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Bellegante Ferruccio relativa al fabbricato sito nel Comune di Leonessa (RI), distinto in Catasto al Fg. 103 particella 97 - ID 7468**

CONSIDERATO CHE:

- in data 04/12/2020 con prot. 1059126 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edificio con danni lievi per conto del Sig. Delio Lucarelli a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);

- con nota Prot. n. 1123574 del 22/12/2020 questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza;
- con nota Prot. n. 758277 del 24/09/2021 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- con nota Prot. n. 787389 del 04/10/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una variante all'istanza per conto del Sig. Ferruccio Bellegante, in sostituzione del precedente intestatario;
- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta e con nota prot. 966351 del 24/11/2021, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato una ulteriore richiesta di integrazione documentale;
- con nota Prot. n. 611471 del 21/06/2022 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- con nota Prot. n. 704309 del 18/07/2022 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazioni documentali;
- con nota Prot. n. 1236086 del 06/12/2022 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente decorsi, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego richiamati nella nota prot. 1236086 del 06/12/2022;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 22/05/2024

Il responsabile del procedimento dell'istruttoria  
*Eleonora Festuccia*